

N. 00041/2014REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA**

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 566 del 2001, proposto da:

Morello Maria Teresa, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Allotta e Antonino Vitale,
con domicilio eletto presso Pietro Allotta in Palermo, via Trentacoste N.89;

contro

Ass.To Regionale BB.CC.AA. e Pubblica Istruzione, Presidenza della Regione Siciliana e
Sovrintendenza Scolastica Regionale per la Sicilia, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo via De Gasperi 81;

per la riforma

della sentenza del TAR SICILIA - CATANIA :Sezione III n. 00348/2000, resa tra le parti,
concernente l.r.2/62-l.n.537/93 dimissioni volontarie-prepensionamento- istanza di
revoca;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2013 il Cons. Antonino Anastasi e
uditi per le parti gli avvocati B. Fiorito su delega dell'avv. A. Vitale e l'avv. dello Stato Ciani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La prof.ssa Morello Maria Teresa con istanza del 29.3.1996 ha rassegnato le proprie
dimissioni dall'impiego a far tempo dal 1.9.1996.

Tali dimissioni sono state accettate dall'Amministrazione in data 31.5.1996.

Successivamente, a seguito di rilievi formulati dalla Corte dei Conti in sede di controllo, l'Amministrazione regionale ha modificato il proprio precedente orientamento e – ritenuta l'inapplicabilità dei benefici previsti dalla legge reg. n. 2 del 1962 ai dipendenti i quali, come la Morello, non avessero maturato 35 anni di servizio utile a pensione – si è risolta ad applicare a tale categoria di personale le riduzioni proporzionali del trattamento pensionistico previste dall'art. 11 comma 16 della legge n. 537 del 1993.

Con comunicazione del 22.7.1996 la interessata ha quindi revocato le dimissioni ma la revoca non è stata accettata dall'Amministrazione.

La docente ha quindi chiesto al TAR Catania l'annullamento del diniego ma l'adito Tribunale ha respinto il ricorso con la sentenza in epigrafe indicata.

La sentenza è stata impugnata con l'atto di appello all'esame dalla soccombente che ne chiede l'integrale riforma, deducendo articolati motivi di impugnazione.

Si è costituita in resistenza l'Amministrazione.

L'appellante ha depositato memoria insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

All'Udienza del 27 novembre 2013 l'appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L'appello non è fondato e non può pertanto essere accolto.

Sostiene l'appellante che le dimissioni da lei presentate fondavano esplicitamente sul presupposto della maturazione del diritto a percepire il trattamento di quiescenza nella misura (piena) prevista dall'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 2 del 1962.

Pertanto l'Amministrazione – allorché in base ai rilievi della Corte dei conti ha modificato il pregresso orientamento interpretativo ed ha escluso l'applicabilità dei benefici previsti dalla citata legge nei confronti dei dipendenti che come l'appellante non avessero maturato 35 anni di servizio utile a pensione – avrebbe dovuto consentire alla prof.ssa Morello di revocare le dimissioni dal servizio.

In tal senso appare significativo rilevare che il Legislatore statale, allorché con l'art. 11 della legge n. 537 del 1993 ha introdotto decurtazioni del trattamento di quiescenza per i soggetti che non avessero maturato 35 anni di servizio pensionabile, ha espressamente previsto la facoltà per i dipendenti che avevano chiesto il collocamento in quiescenza di revocare l'istanza e addirittura - per i dipendenti già cessati dal servizio – di chiedere la riammissione.

I motivi ora compendati non possono essere accolti.

Come meglio specificato in premessa, la prof.ssa Morello Maria Teresa ha rassegnato le proprie dimissioni dall'impiego con istanza del 29.3.1996, positivamente riscontrata dal Provveditorato con accettazione in data 31.5.1996.

Successivamente, profilatasi l'inapplicabilità dei benefici previsti dalla legislazione regionale di settore, l'interessata ha fatto istanza di revoca delle dimissioni in data 22.7.1996.

Tale istanza è stata respinta dall'Amministrazione con il provvedimento impugnato in prime cure, il quale fa riferimento all'art. 510 comma 2 del T.U. n. 297 del 1994, all'epoca vigente, secondo cui "Il personale di cui al presente titolo che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego non può revocarle dopo il 31 marzo successivo".

Come è chiaro, la citata norma (che riprende il disposto dell'art. 10 commi 4 e 5 del D.L. n. 357 del 1989 convertito dalla L. 417 del 1989) fissa un termine invalicabile in quanto segna il momento a partire dal quale la domanda dell'insegnante acquisisce il requisito di effettività mentre contestualmente il provvedimento di accettazione risulta suscettibile di spiegare l'effetto costitutivo cui lo stesso è preordinato. (cfr. VI Sez. n. 2099 del 2003).

Ne consegue, come da tempo posto in luce dall'indirizzo giurisprudenziale prevalente cui il Collegio aderisce, che l'accettazione da parte dell'Amministrazione delle dimissioni dell'insegnante (purché intervenuta dopo la data suddetta) ha formalmente effetto estintivo del rapporto di impiego, indipendentemente dalla continuazione del servizio fino alla data di collocamento effettivo a riposo.

D'altra parte, anche a prescindere dallo specifico ordinamento degli insegnanti, in ordine alla determinazione del limite temporale oltre il quale il pubblico dipendente che abbia presentato le proprie dimissioni non può revocarle, l'orientamento dominante in giurisprudenza è nel senso che la revocabilità delle dimissioni è preclusa dalla loro accettazione.

Da quanto sopra consegue che l'Amministrazione, ai sensi delle disposizioni richiamate ed in difetto di diversa previsione normativa, legittimamente ha respinto l'istanza di revoca delle dimissioni presentata dalla odierna appellante, perché pervenuta dopo il 31 marzo e dopo che le dimissioni erano state formalmente accettate.

Sotto un diverso profilo l'appellante osserva che la istanza di pensionamento da lei originariamente presentata doveva considerarsi viziata da errore (incolpevole) sui presupposti, di talché l'Amministrazione aveva l'obbligo di consentirne la revoca.

Anche questa doglianza non può essere accolta.

E' noto che secondo un indirizzo giurisprudenziale rimasto però del tutto minoritario, nel caso in cui la volontà del dipendente di dimettersi sia viziata da errore sul proprio diritto a pensione, si profila una causa di illegittimità del provvedimento di accettazione, con conseguente facoltà del dipendente stesso di chiederne il ritiro. (ad es. TAR Milano n. 2085 del 2000).

Per contro l'indirizzo giurisprudenziale assolutamente prevalente, al quale il Collegio intende dare continuità, evidenzia che nell'ambito del pubblico impiego, posto che deve escludersi l'applicabilità delle norme privatistiche concernenti l'errore essenziale e la violenza morale come vizi invalidanti il negozio giuridico ai sensi dell'art. 1428 Cod. civ., in considerazione della non disponibilità e dell'irretrattabilità delle disposizioni dettate in tema di instaurazione e cessazione del rapporto d'impiego, l'Amministrazione non è tenuta a vagliare le valutazioni soggettive poste a base della scelta di rassegnare le dimissioni, essendo sufficiente prendere atto dell'espressa volontà di risolvere il rapporto di servizio. (cfr. *ex multis* VI Sez. n. 1537 del 2012 nonché IV Sez. n. 1510 del 2012).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l'appello va quindi respinto, con conferma della sentenza gravata.

Attesa la peculiarità del caso le spese del grado possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

Antonino Anastasi, Consigliere, Estensore

Vincenzo Neri, Consigliere

Pietro Ciani, Consigliere

Alessandro Corbino, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 04/02/2014.